



*Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prot. 24523 del 19.11.2015

Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONSIDERATO che la decisione della Commissione europea 5815 del 1° ottobre 2009, inerente gli Aiuti di Stato N 739/2007 e la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'art.4 della Legge 499/1999, è in vigore fino al 30 settembre 2015;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regime di aiuti Stato al settore zootecnico ai sensi del regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014;



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RITENUTO altresì necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici;

DECRETA:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle seguenti attività relative alla *“Costituzione e tenuta dei libri genealogici, determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame”*:
 - 1) Attività di costituzione, gestione e tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 702/2014.
 - 2) Determinazione della qualità genetica o delle rese del bestiame, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento n. 702/2014.

Articolo 2

Soggetti proponenti

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste all'articolo 1, le Associazioni degli allevatori che svolgono servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico, rientranti nella definizione di cui all'Allegato I del Regolamento n. 702/2014.

Articolo 3

Casi di esclusione

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
 - a) le grandi imprese;
 - b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014.
2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente Bando beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento n. 720/2014.



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 4

Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 27 del regolamento n. 702/2014, sono ammessi i seguenti costi:
 - a) fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
 - b) fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
3. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 702/2014, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.
4. La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Nome e dimensioni del beneficiario;
 - b) Descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) Ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) Elenco dei costi ammissibili;
 - e) Tipologia degli aiuti.
5. Gli aiuti sono erogati in natura, sotto forma di servizi, e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
6. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo più elevati;
 - c) con qualsiasi altro aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili e senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale ricevuta, qualora gli aiuti di cui presente decreto non comportino costi ammissibili individuabili.



*Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

7. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al comma 1 del presente articolo.
8. Gli aiuti per la costituzione di libri genealogici non sono cumulabili con aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 702/2014.

Articolo 5

Esenzione ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Articolo 6

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento n. 702/2014.

Roma, 18/11/2015

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi